



Città di Chioggia città d'arte

SETTORE SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Commercio

Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n.264 Palazzo Morari
Tel. 041 5534968 Fax 041 5534962

Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo
Resp. Procedimento e Istruttoria: D.ssa Sara Monaro

LICENZA TEMPORANEA PER SPETTACOLI MUSICALI N. 4351

IL DIRIGENTE

vista la domanda presentata in data 14/08/2014 (prot. n. 38230) dal Sig. **Bottin don Simone**, nato [REDACTED] e [REDACTED], in qualità di parroco protempore della parrocchia di Valli di Chioggia con sede in Chioggia, P.zza Natività 27, diretta ad ottenere il rilascio di licenza temporanea per spettacoli musicali, in occasione della Sagra paesana di Valli di Chioggia;

rilevato che la manifestazione si svolge all'aperto presso la piazza antistante il Patronato e nel campo di pallavolo limitrofo;

preso atto della documentazione tecnica prodotta;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione-Provvedimenti/Autorizzazioni e Concessioni del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visti gli articoli 68, 71, 80 e 103 del R.D. 18/06/31 n.773;

visti gli articoli 116, 124 e 125 del R.D. 06/05/40 n.635;

vista la L.R. 10/10/2007 n. 29;

visto il D.P.R. 28/05/01 n.311;

visto il decreto legislativo 18/08/00 n.267;

vista la D.G. n.149 del 18/07/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio;

visto il decreto del sindaco n. 8/2013 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico;

RILASCIA

Al Sig. **Bottin don Simone**, in qualità di parroco protempore della parrocchia di Valli di Chioggia, con sede in Chioggia, P.zza della Natività n. 27 ([REDACTED]), **in occasione della Sagra paesana di Valli di Chioggia, licenza temporanea per spettacoli musicali dalle ore 21.00 alle ore 24.00, presso la piazza antistante il Patronato e nell'adiacente campo di pallavolo, sotto l'osservanza delle norme contenute nel Tit. III° - Cap. I° del T.U.L.P.S. e nel Tit. III° paragrafo 14° del relativo Regolamento.**



Città di Chioggia città d'arte

La presente licenza è valida per i giorni 29-30-31 agosto e 01-02-03-04-05-06-07-08 settembre 2014, sotto la stretta osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni d'ordine o di pubblica sicurezza.

Si richiama altresì l'obbligo del rispetto delle norme tecniche di attuazione relative alla "Classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia", approvata con delibera della Giunta Comunale n.148 del 28/03/2003, "La disciplina di attività rumorose" approvata con delibera del Consiglio Comunale n.132 del 22/12/04.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Chioggia, il 29 AGO. 2014



IL DIRIGENTE
Dott. Michele Tiozzo